

XVI legislatura

**Disegni di legge  
A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585  
Legge di stabilità 2013 e  
bilancio per il 2013-2015**

Profili di competenza della 3<sup>a</sup>  
Commissione permanente

Ed. provvisoria

novembre 2012  
n. 407



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore  
della politica estera e di difesa



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_4563

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge**

**A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585**

**Legge di stabilità 2013 e  
bilancio per il 2013-2015**

Profili di competenza della 3<sup>a</sup>  
Commissione permanente

Ed. provvisoria

novembre 2012  
n. 407

a cura di: A. Mattiello



## INDICE

1. LA STRUTTURA DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MAE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO.....	7
2. STANZIAMENTI D'INTERESSE DEGLI AFFARI ESTERI NEGLI ALTRI STATI DI PREVISIONE .....	14
3. L'EVOLUZIONE RISPETTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.....	16
4. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.....	19
5. LE MISURE CONTENUTE NELL'ARTICOLATO DEL DDL DI STABILITÀ (A.C. 5534) RIGUARDANTI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.....	20
Articolo 1, commi 24-30 <i>(Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero degli Affari esteri)</i> .....	23
Articolo 2, commi 1 e 2 <i>(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l'ambiente)</i> .....	28
Articolo 2, comma 14.....	32
Articolo 2, commi 39 e 40 <i>(Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia)</i> .....	34
Articolo 3, commi 14-17 <i>(Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie)</i> .....	36
6. INTERVENTI PREVISTI DALLE TABELLE ALLEGATE AL DDL DI STABILITÀ.....	39



## **1. LA STRUTTURA DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MAE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO**

**Lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri**, in base all'articolazione della manovra di finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), è **organizzato in relazione al periodo triennale 2013-2015**.

Inoltre, la nuova normativa ha previsto che **ai fini della decisione parlamentare le unità pertinenti** non siano più i macroaggregati (ovvero le ripartizioni per funzionamento, interventi, ecc.), ma direttamente **i Programmi** nei quali si suddividono le più generali Missioni.

Va cionondimento rilevato che ai fini espositivi si ritiene più utile proseguire, nell'illustrazione della tabella di bilancio, in riferimento alla sola annualità 2013: la stessa legge 196/2009 recita, all'art. 11, comma 1, che nel "corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra **annuale** ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso", mentre il comma 2 prevede che la "legge di stabilità dispone **annualmente** il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione **annuale** delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi."

Tutto ciò premesso, lo stato di previsione degli Esteri (Tab. 6) si articola – in riferimento a **tre Missioni** – nel modo seguente:

**n. 4 - L'Italia in Europa e nel mondo**, con uno stanziamento di competenza per il 2013 di **1.664,7 milioni di euro**;

**n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche**, **81,8 milioni**;

**n. 33 - Fondi da ripartire**, **10,1 milioni**.

La tabella che segue illustra le sottoarticolazioni di tali stanziamenti di competenza, con le relative percentuali:

*(milioni di euro)*

<b>MISSIONE</b>	<b>Programma</b>	<b>Previsioni ddl bilancio</b>	<b>% della Missione</b>	<b>% dello stato di previsione</b>
<b>n. 4 L'Italia in Europa e nel mondo</b>		<b>1.664,7</b>	<b>100</b>	<b>94,76</b>
	4.1 Protocollo internazionale	6,02	0,36	0,34
	4.2 Cooperazione allo sviluppo	195,62	11,75	11,13
	4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	42,17	2,53	2,4
	4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	486,5	29,22	27,69
	4.7 Integrazione europea	17,77	1,06	1,01
	4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	43,13	2,59	2,45
	4.9 Promozione del sistema Paese	169,84	10,2	9,66
	4.12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	60,54	3,63	3,44
	4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	614,38	36,9	34,97
	4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	13,94	0,83	0,79
	4.15 Comunicazione in ambito internazionale	14,78	0,88	0,84



*(milioni di euro)*

MISSIONE	Programma	Stanziamiento	% della Missione	% dello stato di previsione
<b>n. 32</b> <b>Servizi generali e istituzionali delle Amministrazioni pubbliche</b>		<b>81,8</b>	<b>100</b>	<b>4,65</b>
	32.2 Indirizzo politico	11,07	13,53	0,63
	32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	70,8	86,55	4,03
<b>n. 33</b> <b>Fondi da ripartire</b>	33.1 Fondi da assegnare	<b>10,1</b>	<b>100</b>	<b>0,57</b>

In termini complessivi, dunque, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri reca per il 2013 **stanziamenti di competenza pari a 1.756,7 milioni di euro**: l'ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle **spese di parte corrente (1.748,7 mln di euro)**, che assorbono il 99,54 per cento dello stanziamento. Tale ammontare si suddivide in 936,7 milioni per le spese di funzionamento (più mirate alla riproduzione della struttura) e in 800,8 milioni di spese per gli interventi (che propriamente consentono l'attuazione delle missioni istituzionali): completano il quadro 11,1 milioni per oneri comuni.

**Le spese in conto capitale ammontano invece a 7,9 mln di euro.**

**L'incidenza percentuale** degli stanziamenti di competenza a favore del Ministero degli affari esteri nel periodo 2011-2013, **rispetto al totale delle spese finali dello Stato**, si può sintetizzare come segue:

Rendiconto 2011	<b>0,37%</b>
L. di bilancio 2012	<b>0,31%</b>
Previsioni assestate 2012	<b>0,31%</b>
Ddl di bilancio 2013	<b>0,31%</b>

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 1.756,7 mln di euro, lo stato di previsione reca **226,7 mln di euro di residui presunti** e prevede **autorizzazioni di cassa in misura identica alla competenza**.

Rispetto al volume della **massa spendibile** (residui+competenza), **pari a 1983,4 mln di euro**, **il coefficiente di realizzazione** (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che indica la capacità di spesa del Ministero) **risulta dell'88,57%**, dato da un ammontare delle autorizzazioni di cassa che coincide

con quello della competenza, e inibisce quindi la spesa di una somma equivalente all'intero ammontare dei residui presunti.

Nelle spese in conto capitale la Categoria che assorbe l'intero stanziamento è quella degli investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, con 7,9 milioni di euro.

Appare utile riportare nella tabella che segue un prospetto riepilogativo delle **spese correnti per il 2013**, che mostra la diversa incidenza, rispetto ai vari Programmi in cui si articola lo stato di previsione del MAE, delle spese di funzionamento e di quelle per gli interventi:

(milioni di euro)

<b>Programma</b>	<b>Funzionamento</b>	<b>Interventi</b>
<b>4.1 – Protocollo internazionale</b>	<b>6,02</b> (di cui 4,58 mln per il personale, spesa non rimodulabile, mentre <b>1,43 mln sono rimodulabili</b> )	-
<b>4.2 – Cooperazione allo sviluppo</b>	<b>32,8</b> (di cui 25,05 mln per il personale; le spese non rimodulabili sono pari a 16,64 mln, mentre <b>16,22 mln sono rimodulabili</b> , tutti da fattore legislativo)	<b>162,3</b> (di cui 43,72 mln di spese non rimodulabili, mentre <b>118,61 mln sono rimodulabili</b> , tutti da fattore legislativo salvo 3,94 mln di fabbisogno)
<b>4.4 – Cooperazione economica e relazioni internazionali</b>	<b>12,4</b> (di cui 11,71 mln per il personale, spesa non rimodulabile, mentre <b>0,71 mln sono rimodulabili</b> )	<b>29,7</b> (di cui 27,07 mln di spese non rimodulabili per oneri inderogabili, mentre <b>2,66 mln sono rimodulabili</b> , tutti da fattore legislativo salvo 0,62 mln di fabbisogno)
<b>4.6 – Promozione della pace e sicurezza internazionale</b>	<b>12,4</b> (di cui 11,31 mln per il personale, spesa non rimodulabile, mentre <b>1,14 mln sono rimodulabili</b> )	<b>474,03</b> (di cui 468,78 mln di spese non rimodulabili per oneri inderogabili, mentre <b>5,25 mln sono rimodulabili</b> )
<b>4.7 – Integrazione europea</b>	<b>11,5</b> (di cui 11,26 mln per il personale, spesa non rimodulabile, mentre <b>0,25 mln sono rimodulabili</b> )	<b>6,2</b> (di cui 2,24 mln di spese non rimodulabili per oneri inderogabili, mentre <b>3,99 mln sono rimodulabili</b> , e di questi 1,67 mln da fattore legislativo)
<b>4.8 – Italiani nel mondo e politiche migratorie</b>	<b>7,6</b> (di cui 7,06 mln per il personale, spesa non rimodulabile, mentre <b>0,55 mln</b>	<b>35,4</b> (di cui 21,5 mln di spese non rimodulabili per oneri inderogabili, mentre <b>13,99</b>

<b>Programma</b>	<b>Funzionamento</b>	<b>Interventi</b>
	sono rimodulabili)	mln sono rimodulabili, e di questi 1,83 mln da fattore legislativo)
<b>4.9 – Promozione del sistema Paese</b>	<b>88,8</b> (di cui 85,95 mln per il personale; le spese non rimodulabili sono pari a 86,15 mln, mentre <b>2,66 mln sono rimodulabili</b> )	<b>81</b> (di cui 55 mln di spese non rimodulabili per oneri inderogabili, mentre <b>26 mln sono rimodulabili</b> )
<b>4.12 – Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari</b>	<b>59,07</b> (di cui 1,81 mln per il personale, spesa non rimodulabile, mentre <b>57,25 mln sono rimodulabili</b> )	-
<b>4.13 – Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese</b>	<b>613,3</b> (di cui 605,57 mln per il personale, spesa non rimodulabile, mentre <b>7,82 mln sono rimodulabili</b> )	-
<b>4.14 – Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</b>	<b>12,4</b> (di cui 10,45 mln per il personale, spesa non rimodulabile, mentre <b>2,01 mln sono rimodulabili</b> , e di questi 0,24 mln da fattore legislativo)	<b>1,4</b> (spesa <b>interamente rimodulabile</b> )
<b>4.15 – Comunicazione in ambito internazionale</b>	<b>4,2</b> (di cui 3,39 mln per il personale, spesa non rimodulabile, mentre <b>0,81 mln sono rimodulabili</b> )	<b>10,5</b> (spesa <b>interamente rimodulabile</b> )
<b>32.2 – Indirizzo politico</b>	<b>11,06</b> (di cui 10,7 mln per il personale, spesa non rimodulabile, mentre <b>0,35 mln sono rimodulabili</b> )	-
<b>32.3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>	<b>64,7</b> (di cui 43,98 mln per il personale; le spese non rimodulabili sono pari a 45,11 mln, mentre <b>19,67 mln sono rimodulabili</b> )	-

In riferimento al Programma **4.8 – Italiani nel mondo e politiche migratorie**, nella parte dedicata agli Interventi (che assorbono 35,4 milioni di euro, pari all'82,13 % dell'intero stanziamento) si evidenziano i seguenti capitoli:

**cap. 3103** - Contributi in danaro ai Comitati italiani all'estero - COMITES e per le riunioni annuali dei comitati e dei loro presidenti.

<u>Stanziamento:</u>	<b>2013</b>	<b>1,73 mln di euro</b>
	2014	1,59 mln di euro
	2015	1,57 mln di euro

**cap. 3131** - Contributo al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) per le spese di funzionamento.

<u>Stanziamento:</u>	<b>2013</b>	<b>1,11 mln di euro</b>
	2014	1,03 mln di euro
	2015	1,01 mln di euro

**cap. 3153** - Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie.

<u>Stanziamento:</u>	<b>2013</b>	<b>10,11 mln di euro</b>
	2014	9,93 mln di euro
	2015	9,79 mln di euro

In riferimento invece al Programma **4.9 – Promozione del sistema Paese**, nella parte dedicata agli Interventi (che assorbono 81 milioni di euro, pari al 47,7 % dell'intero stanziamento) si evidenziano i seguenti capitoli:

**cap. 2619** – Spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali.

<u>Stanziamento:</u>	<b>2013</b>	<b>11,77 mln di euro</b>
	2014	11,36 mln di euro
	2015	11,23 mln di euro

Si segnala che il capitolo è sottoarticolato in diversi **piani di gestione**, dei quali vale la pena evidenziare:

**P.G. 1 stanziamento per il 2013: 1,8 mln di euro**  
(contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero)

**P.G. 2 stanziamento per il 2013: 1,08 mln di euro**

(contributi ad istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana. Spese, anche in Italia, per la divulgazione telematica di corsi di lingua italiana. Conferimento di borse e di viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura, nonché alle scuole europee per la creazione ed il funzionamento di sezioni italiane)

**P.G. 4 stanziamento per il 2013: 5,03 mln di euro**

(borse di studio)

**P.G. 8 stanziamento per il 2013: 1,65 mln di euro**

(Contributi per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale e multilaterale in materia, nonché contributi per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione fra università italiane e straniere)

**cap. 2740** – Spese derivanti dall'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, adottata a Madrid il 13 settembre 1983, e del Protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

<u>Stanziamento:</u>	<b>2013</b>	<b>10,36 mln di euro</b>
	2014	10,36 mln di euro
	2015	10,36 mln di euro

**cap. 2752** – Contributi erogati ad organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero.

<u>Stanziamento:</u>	<b>2013</b>	<b>42,3 mln di euro</b>
	2014	42,46 mln di euro
	2015	42,46 mln di euro

**cap. 2761** – Assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero.

<u>Stanziamento:</u>	<b>2013</b>	<b>12,99 mln di euro</b>
	2014	11,84 mln di euro
	2015	11,67 mln di euro

## 2. STANZIAMENTI D'INTERESSE DEGLI AFFARI ESTERI NEGLI ALTRI STATI DI PREVISIONE

Nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti per il 2013 relativi a materie di interesse della 3<sup>a</sup> Commissione: si tratta soprattutto dei fondi allocati sui capitoli del **Programma 4.11, Politica economica e finanziaria in ambito internazionale**, ricompreso nell'ambito della Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono per il 2013 623,04 milioni di euro.

cap.	2125 - Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo	<b>3 mln di euro</b>
cap.	1647 - Applicazione degli Accordi UE-ACP (Convenzioni di Lomé-Accordo di Cotonou), Politica di vicinato della UE	<b>457 mln di euro</b>
cap.	1646 - Somme da corrispondere alla Repubblica di San Marino	<b>4,6 mln di euro</b>
cap.	1648 - Contributi vari dovuti in base a leggi	<b>5 mln di euro</b>
cap.	1649 - Oneri per la partecipazione all'IFFM (campagne vaccinali di massa)	<b>27,5 mln di euro</b>
cap.	7175 - Oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali	<b>125,06 mln di euro</b>

Alcuni capitoli afferiscono invece al **Programma 4.10, Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE:**

cap.	2751 - Risorse complementari basate sul PIL o provenienti dall'I.V.A.	<b>16.000 mln di euro</b>
cap.	2752 - Regime "risorse proprie" - Dazi doganali, prelievi agricoli, contributi zucchero	<b>2.600 mln di euro</b>
cap.	7493 - Somme da versare per l'adeguamento dell'ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario	<b>5.500 mln di euro</b>

Con riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace si segnala poi il **cap. 3004<sup>1</sup> - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace**, sul quale sono appostati per il 2013 fondi pari a **1.004,1 milioni di euro**.

---

<sup>1</sup> Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riveste un certo interesse per la Commissione Affari esteri **il cap. 7256<sup>2</sup>**, una parte dei fondi del quale riguardano, in base alla legge 137/2001, indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti in territori della ex Jugoslavia prima soggetti alla sovranità italiana. Il capitolo, nel ddl di bilancio, è dotato per il 2013 di 8,8 mln di euro, ma per la parte relativa alla legge 137/2001 lo stanziamento è di **4,6 milioni**. Il capitolo risulta altresì esposto in tabella C del ddl di stabilità.

---

<sup>2</sup> Relativo al Programma 24.5 (Protezione sociale per particolari categorie).

### 3. L'EVOLUZIONE RISPETTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Rispetto alle previsioni assestate per il 2012, gli **stanziamenti di competenza** iscritti nello stato di previsione del MAE per il 2013 fanno registrare un **aumento complessivo di 24,3 mln di euro**, risultante dall'incremento di 27,6 milioni di parte corrente, a fronte di una diminuzione di 3,3 milioni nel conto capitale. Infatti gli stanziamenti di competenza nello stato di previsione del MAE per il 2012 (previsioni assestate) erano pari a 1.732,4 mln di euro, di cui 1.721,1 mln di euro per la parte corrente e 11,3 mln di euro per il conto capitale.

La consistenza dei **residui** stimati al 1° gennaio 2013 ammonta - come in precedenza illustrato - a 226,7 mln di euro, quasi tutti di parte corrente. Rispetto ai residui accertati in sede di rendiconto 2011 e iscritti in bilancio di assestamento 2012, pari a 333,9 mln di euro, si prevede un **decremento di 107,2 mln di euro**. Occorre peraltro ricordare che l'effettiva consistenza dei residui dipende dall'andamento della gestione e che le stime vengono adeguate a tale andamento in sede di rendiconto.

La tabella seguente mostra l'andamento degli stanziamenti dello stato di previsione del MAE, dalla legge di bilancio per il 2012 al disegno di legge attualmente in esame, alla Nota di variazioni al bilancio.

(milioni di euro)

	<b>L. di bilancio 2012</b>	<b>Previsioni assestate 2012</b>	<b>Previsioni ddl di bilancio 2013</b>	<b>Previsioni Nota variaz. bilancio</b>
<b>Programma 4.1 - Protocollo internazionale</b>	5,78	5,78	6,02	6,02
<b>Programma 4.2 - Cooperazione allo sviluppo</b>	148,96	171,95	195,62	<b>294,35</b>
<b>Programma 4.4 - Cooperazione economica e relazioni internazionali</b>	42,40	43,26	42,17	42,17
<b>Programma 4.6 - Promozione della pace e sicurezza internazionale</b>	474,89	480,89	486,5	<b>476,5</b>
<b>Programma 4.7 - Integrazione europea</b>	21,24	21,24	17,77	<b>23,57</b>
<b>Programma 4.8 - Italiani nel mondo e politiche migratorie</b>	45,27	44,42	43,13	43,13
<b>Programma 4.9 - Promozione del sistema Paese</b>	179,93	179,38	169,84	<b>165,5</b>



	L. di bilancio 2012	Previsioni assestate 2012	Previsioni ddl di bilancio 2013	Previsioni Nota variaz. bilancio
<b>Programma 4.12 – Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari</b>	62,14	70,96	60,54	60,54
<b>Programma 4.13 – Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese</b>	579,52	579,02	614,38	<b>603,18</b>
<b>Programma 4.14 – Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</b>	16,02	21,88	13,94	<b>13,93</b>
<b>Programma 4.15 – Comunicazione in ambito internazionale</b>	13,98	14,47	14,78	14,78
<b>Programma 32.2 – Indirizzo politico</b>	12,16	12,16	11,07	11,07
<b>Programma 32.3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>	71,39	76,73	70,8	70,8
<b>Programma 33.1 – Fondi da assegnare</b>	10,21	10,23	10,16	10,16

Si segnala infine la tabella, riportata nel ddl generale di bilancio (A.C. 5535), che riguarda anche il Ministero degli Affari esteri ai sensi dell'art. 23, c. 3 della legge di contabilità e finanza pubblica, e in base alla quale si propone la **rimodulazione compensativa** tra il Programma 4.2, *Cooperazione allo sviluppo* e il Programma 4.7, *Integrazione europea*, e precisamente nel senso di **sottrarre nel triennio 2013-2015 al Programma 4.2 Cooperazione allo sviluppo gli importi di 1.119.514 euro per il 2013, di 1.188.071 euro per il 2014 e di 1.199.619 euro per il 2015, facendoli confluire nel Programma 4.7.**

La tabella in oggetto riporta **anche i capitoli interessati dalla rimodulazione, che per il Programma 4.2 risultano essere 15 dei 17 nei quali si articolano gli stanziamenti a dono dell'aiuto pubblico allo sviluppo** – v. *infra* la trattazione della cooperazione allo sviluppo -, mentre la rimodulazione andrebbe a vantaggio del cap. 4536 del Programma 4.7, che riguarda i costi di interpretariato in sede

europea, e che nel ddl di bilancio risulta dotato di 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2013-2015.

Si ricorda che il citato art. 23, c. 3 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) prevede che con “il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all’interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.”

#### 4. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli Affari esteri. Si segnalano in particolare:

**a) La cooperazione a dono.** Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "*Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo*", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo è stato riportato a regime ordinario, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "*Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*". Gli stanziamenti del Fondo sono attualmente ripartiti tra 17 capitoli<sup>3</sup>, tutti afferenti al Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nel quale tuttavia sono frammisti a numerosi altri capitoli.

**b) Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale (cap. 7415/Ministero dell'economia e delle finanze).** A valere su questo fondo erano erogati i crediti d'aiuto per programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità della legge e basati normalmente su accordi bilaterali. Faceva altresì capo al fondo rotativo il sostegno alle *joint-ventures* che rientrano nelle finalità della legge. Si rileva che **già nel ddl di bilancio 2009 il capitolo risultava soppresso**, non prevedendosi appostamenti a carico di esso nell'imminente esercizio finanziario.

**c)** Le attività di *cooperazione multilaterale*, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

**Lo stanziamento ora previsto dal disegno di legge di bilancio per il 2013** per l'intero Programma 4.2 è, come si è visto, pari a 195,62 mln di euro (di cui **129,9 mln di euro riguardano i 17 capitoli della cooperazione a dono: rispetto a questi ultimi** la tabella C del ddl di stabilità opera un **rifinanziamento di 98,7 milioni** di euro per il 2013 – **portandone lo stanziamento a 228,6 milioni**). L'importo non tiene conto della variazione in diminuzione -1.121.109 euro disposto dal ddl bilancio ai sensi dell'art. 23 co. 3 legge contabilità pubblica (su cui v. *supra* paragrafo precedente).

Si ricorda che **all'art. 6, comma 6 del ddl bilancio, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera**, viene aggiunta, in fine, la disposizione che resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo n. 49/1987, il quale prevede che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

<sup>3</sup> Si tratta dei capitoli di cui nell'esposizione della tabella C del disegno di legge finanziaria.

## 5. LE MISURE CONTENUTE NELL'ARTICOLATO DEL DDL DI STABILITÀ (A.C. 5534) RIGUARDANTI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Le norme dell'articolato del ddl di stabilità 2013 di diretto interesse degli affari esteri sono illustrate di seguito, premettendo che il disegno di legge di bilancio per il 2013 include gli effetti finanziari delle misure disposte con il D.L. n. 95/2012 – recante disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (c.d. “*spending review 2*”) - con esclusione delle misure di contenimento della spesa dei Ministeri disposte dall'articolo 7, comma 12, pari a 1.777,3 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e a 1.649,5 milioni di euro nel 2015, da realizzarsi attraverso la legge di stabilità sulla base delle proposte formulate da ciascuna amministrazione.

Si ricorda che l'articolo 7 del D.L. n. 95/2012 ha disposto, al comma 12, riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dall'anno 2013. Gli importi delle riduzioni previste per ciascun Ministero sono indicati, sia in termini di saldo netto da finanziare, sia in termini di indebitamento netto, nell'allegato 2 al D.L. n. 95, di seguito riportato.

### Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

	saldo netto da finanziare			indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<b>MINISTERI</b>						
Economia e finanze	715,5	662,3	541,5	615,3	662,3	541,5
Sviluppo economico	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
Lavoro e politiche sociali	48,4	46,1	51,5	41,6	46,1	51,5
Giustizia	149,0	122,6	127,5	128,2	122,6	127,5
<b>Affari esteri</b>	<b>26,8</b>	<b>21,5</b>	<b>25,9</b>	<b>23,0</b>	<b>21,5</b>	<b>25,9</b>
Istruzione, università e ricerca	182,9	172,7	236,7	157,3	172,7	236,7
Interno	-	-	-	-	-	-
Ambiente e tutela del territorio e mare	23,0	21,0	31,0	19,8	21,0	31,0
Infrastrutture e trasporti	207,0	193,5	209,2	178,0	193,5	209,5
Difesa	236,1	176,4	269,5	203,0	176,4	269,5
Politiche agricole alimentari e forestali	15,8	8,5	10,4	13,6	8,5	10,4
Beni e attività culturali	55,6	51,4	66,7	47,8	51,4	66,7
Salute	64,3	61,3	79,5	55,3	61,3	79,5
<b>TOTALE</b>	<b>1.777,3</b>	<b>1.574,5</b>	<b>1.649,5</b>	<b>1.528,5</b>	<b>1.574,5</b>	<b>1.649,5</b>

Al fine di superare le criticità derivanti dalla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di spesa dei Ministeri, il comma 14 dell'articolo 7 del D.L. n. 95 ha previsto

che siano i Ministeri stessi a proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dai provvedimenti di manovra.

Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.

Nelle more della definizione degli interventi correttivi dei singoli Ministeri volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati. L'accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196 del 2009.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell'economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze:

- riferisca al Consiglio dei Ministri;
- ed eventualmente, con la legge di stabilità, disponga la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

Pertanto, il disegno di legge di stabilità per l'anno 2013 reca l'attuazione delle suddette misure, indicando all'**articolo 3** le **riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali** – sia di quelle rimodulabili che di quelle non rimodulabili - sulla base delle proposte e degli interventi correttivi pervenute da ciascun Ministero.

In particolare, il **comma 1** provvede ad individuare le riduzioni relative alle spese rimodulabili dei Ministeri, rinviando all'elenco 1 allegato al disegno di legge di stabilità. Il **comma 2** dispone la riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

La tabella che segue riporta gli **effetti correttivi, in termini di saldo netto da finanziare, sulle spese del Ministero degli Affari esteri**, sulla base dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica:

*(migliaia di euro)*

	<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b><i>Affari Esteri</i></b>			
<b>Risparmi da D.L. 95</b>	<b>26.793</b>	<b>21.543</b>	<b>25.898</b>
<b>Risparmi da R.T. ddl stabilità</b>	<b>26.800</b>	<b>21.500</b>	<b>25.900</b>
Rimodulabili - Elenco 1 ( <i>art. 3, co. 1</i> )	1.264	0	1.264
- <i>proposta ministeriale</i>	1.264	0	1.264
Non rimodulabili ( <i>art. 3, co. 22-27</i> ):	25.536	21.500	24.636
- <i>Indennità personale di ruolo e insegnante all'estero (co. 22-24)</i>	6.000	6.000	6.000
- <i>Sportelli unici all'estero (co. 25)</i>	5.921	5.921	5.921
- <i>PESC (co. 26)</i>	10.000	5.964	9.100
- <i>Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (co. 27)</i>	3.615	3.615	3.615

**Articolo 1, commi 24-30**

*(Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero degli Affari esteri)*

I **commi 24-30** sono rivolti ad attuare, nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, il disposto del comma 5 dell'articolo 1 del ddl di stabilità in commento, ovvero la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle varie amministrazioni.

In particolare, il comma 25 dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa riguardante l'istituto dell'indennità di servizio all'estero; il comma successivo riduce invece gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero. Il comma 27 è finalizzato all'attuazione dei due precedenti commi, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il comma 28, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dei fondi per l'attivazione degli sportelli unici all'estero; il comma 29 dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC. Il comma 30, infine, dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa per il contributo a favore del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ICS-UNIDO).

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di stabilità, in riferimento alle disposizioni di cui ai commi in commento, precisa che esse concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri nella misura di 26,8 milioni di euro per l'anno 2013, di 21,5 milioni per il 2014 e di 25,9 milioni per il 2015.

Il **comma 24** ha funzione meramente introduttiva dei successivi sei commi.

Il **comma 25**, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18<sup>4</sup> nella misura di 5.287.735 euro annui. La riduzione concerne l'istituto dell'indennità di servizio all'estero, disciplinato appunto dall'articolo 171 di cui in precedenza.

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli Affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento

---

<sup>4</sup> Recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*.

previsto dal D.P.R. 18/1967. Si ricorda che l'articolo 1-*bis* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138<sup>5</sup> reca, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all'art. 170, comma 2 del D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri), ovvero che nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967 medesimo.

L'indennità di servizio all'estero è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171: la novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62<sup>6</sup>, ha comportato una ristrutturazione dell'istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E' stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

Il **comma 26**, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994<sup>7</sup> nella misura di 712.265 euro annui. La riduzione concerne gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, disciplinati appunto dall'articolo 658 di cui in precedenza.

L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all'art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti - da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

<sup>5</sup> Recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

<sup>6</sup> *Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

<sup>7</sup> Recante *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*



Si ricorda che l'indennità di servizio all'estero, unitamente all'assegno per oneri di rappresentanza di cui al successivo art. 171-*bis* e agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero (art. 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994) è stata oggetto di un intervento di riduzione già nel precedente esercizio finanziario: la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), infatti, all'art. 4, comma 6, lett. *d*) aveva ridotto di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa a queste tre voci. La rideterminazione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità.

Il **comma 27** è finalizzato all'attuazione dei due precedenti commi, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: tale intervento normativo potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni - l'articolo 171 del D.P.R. 18 del 1967 e l'articolo 658 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 297 del 1994 -, assicurando in ogni caso la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità.

Il **comma 28**, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56 - recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore - nella misura di 5.921.258 euro. La riduzione concerne i fondi per l'attivazione degli sportelli unici all'estero: la relazione tecnica descrive la riduzione alla stregua di definanziamento totale, poiché l'entità prevista corrisponde esattamente alla quota residua dell'autorizzazione di spesa vigente.

Anche per la norma in commento va segnalato quanto già previsto dalla legge di stabilità per il 2012, che all'art. 4, comma 6, lett. *e*) aveva disposto il definanziamento degli sportelli unici all'estero, mediante la sospensione della relativa autorizzazione di spesa nel 2012, e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno.

Si ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56, ha previsto all'art.1 la costituzione di sportelli unici all'estero - i cosiddetti Sportelli Italia - a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *Made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana.

L'istituzione degli sportelli - una trentina circa - rientra nell'ambito di una azione di sostegno ai soggetti operanti all'estero per l'internazionalizzazione, allo scopo di rendere più efficace e sinergica la loro azione.

Ai Ministri delle attività produttive e degli affari esteri compete la promozione di investimenti per la costituzione degli sportelli, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e per l'innovazione e le tecnologie. E' richiesta, inoltre, la notifica delle sedi degli sportelli alle autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese.

Gli sportelli unici esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza alle imprese e agli operatori, sia italiani che esteri, con riguardo anche ad attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di promozione effettuate *in loco* da enti pubblici e privati.

Agli sportelli sono, infine, assegnate funzioni di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché di lotta alla contraffazione. Si precisa altresì che tali funzioni dovranno essere svolte in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive preposte a tale compito, e, inoltre, in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia.

Dal punto di vista dell'inquadramento, si prevede infine l'inserimento dei responsabili dello sportello nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, in qualità di esperti, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.

Il **comma 29** dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299 – recante finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea -, nella misura di 10 milioni di euro per il 2013, di 5.963.544 nel 2014 e di 9.100.000 nel 2015.

Si osserva che nel disegno di legge di bilancio per il 2013-2015 (tab. 6 – Esteri) il cap. 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) reca uno stanziamento pari a 18,894 milioni di euro per il 2013.

Anche in questo caso si segnala che la legge di stabilità per il 2012, all'articolo 4, comma 5, aveva disposto per il solo 2012 la riduzione di 12.394.000 euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 2, della legge 299/1998.

Successivamente, l'articolo 14, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95<sup>8</sup> (c.d. *Spending Review*) ha ulteriormente ridotto l'autorizzazione di spesa in oggetto per l'esercizio finanziario 2012, nella misura di 2.800.000 euro.

Si ricorda che l'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC (politica estera e di sicurezza comune - politica di sicurezza e di difesa comune) dell'Unione Europea attraverso il meccanismo europeo (*Athena*) istituito nel 2004 per gestire il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. L'Italia contribuisce sulla base di una quota pari a circa il 13% dei costi comuni: pertanto, l'ammontare annuo complessivo in carico al nostro Paese varia a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Il **comma 30**, a decorrere dal 2013, dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15

---

<sup>8</sup> Recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

febbraio 1995, n. 51 – recante ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993. La soppressione dell'autorizzazione di spesa comporterà, secondo la relazione tecnica, un risparmio di 3.615.198 euro annui.

Il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia (ICS-UNIDO) opera nel quadro legale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, a Trieste, ed è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano. L'accordo istituzionale tra il Governo italiano e UNIDO è stato firmato il 9 novembre 1993 ed è entrato in vigore il 26 febbraio 1996. Esso costituisce il documento di riferimento che determina la missione di ICS per quanto riguarda la pianificazione e la realizzazione di attività finalizzate al trasferimento e all'applicazione delle conoscenze scientifiche, nonché al trasferimento di tecnologie eco-compatibili, a sostegno di uno sviluppo industriale sostenibile a beneficio dei paesi in via di sviluppo e paesi in transizione economica.

ICS opera attraverso borse di studio, workshop, riunioni di gruppi di esperti e corsi di formazione, in attività pertinenti a tre settori tematici, ovvero l'utilizzo e la valorizzazione delle biomasse; la valorizzazione delle conoscenze in campo alimentare; le tecnologie per le energie rinnovabili. ICS, nel quadro dei suoi settori tematici, si propone di: trasferire le conoscenze scientifiche attraverso la formazione avanzata; fornire supporto a comunità scientifiche, come anche a singoli scienziati o tecnologi nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione; fornire ai decisori pareri qualificati sulle tecnologie a base scientifica. I progetti sono finanziati direttamente dal bilancio del Centro o attraverso accordi di co-finanziamento con altre istituzioni, ovvero dalla comunità internazionale dei donatori sotto forma di fondi straordinari.

## **Articolo 2, commi 1 e 2**

*(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l'ambiente)*

I **commi 1 e 2** riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022; questo ammontare viene parzialmente destinato a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia, non coperte dalle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201<sup>9</sup>, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

Il **comma 1** è specificamente dedicato ad autorizzare la spesa complessiva di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

La relazione tecnica chiarisce come gli impegni dell'Italia verso i fondi multilaterali di sviluppo alla fine del 2012 possano essere quantificati approssimativamente in 1.750 milioni di euro, 1.090 milioni come quote in arretrato. La rimanente parte, ovvero 660 milioni, si dovrà corrispondere entro il 2016, ma la maggior parte delle scadenze si verificherà tra il 2013 e il 2014.

Viene peraltro precisato che nel periodo 2013-2016 verranno erogate ai Fondi di cui appresso le rate dovute per impegni già assunti, mentre a partire dal 2017 le somme autorizzate in bilancio si utilizzeranno sia per corrispondere ad impegni già sottoscritti che per coprire impegni futuri del nostro Paese nei confronti dei fondi multilaterali di sviluppo.

Il **comma 2** stabilisce una serie di contributi dovuti dal nostro Paese a singoli fondi multilaterali di sviluppo in ordine alle ricostituzioni delle loro risorse già concluse - e dunque rispetto alle quali l'Italia è in ritardo nei pagamenti - ricostituzioni non coperte da quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

L'articolo 7 in questione ha tra l'altro stanziato fondi per la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, compresa la partecipazione ad aumenti di capitale, senza specifiche finalizzazioni.

In concreto, il **comma 2** stanZIA somme a favore di sei diversi fondi multilaterali di sviluppo:

- a) l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), del gruppo della Banca mondiale, cui sono destinati 1.084.314.640 euro relativi a tre diverse

---

<sup>9</sup> Recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*.

ricostituzioni del Fondo, ossia la quattordicesima, la quindicesima e la sedicesima. La relazione tecnica precisa che le tre ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L'importo stanziato dalla lett. a) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno all'IDA -, ma la quota di 413 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

La Banca mondiale è stata istituita nel 1944 e rappresenta uno dei maggiori organismi internazionali preposti all'assistenza allo sviluppo. Il Gruppo comprende un nucleo centrale, formato dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD) e dall'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), la quale assiste i PVS più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della IBRD. L'IDA ha raggiunto nel 2010 un volume di risorse impegnate pari a 14,5 miliardi di dollari, di cui 2,7 miliardi a dono, ripartiti su 190 operazioni. La maggior parte delle risorse, pari al 49%, è andata all'Africa, e subito dopo al sud-est asiatico. Oltre che con prestiti e doni, l'IDA interviene nei paesi più poveri attraverso due iniziative: l'HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*) che prevede la riduzione del debito nei paesi più poveri e indebitati fino ad un livello sostenibile e la MDRI (*Multilateral Debt Relief Initiative*) che cancella totalmente il debito contratto con l'IDA e altri Fondi al raggiungimento del c.d. “*completion point*”.

b) il Fondo globale per l'ambiente (GEF), anch'esso collegato alla Banca mondiale, cui sono destinati 155.990.000 euro relativi alla quarta e alla quinta ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2006 e nel 2010. L'importo stanziato dalla lett. b) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al GEF -, ma la quota di 46 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

Il Fondo Globale per l'ambiente, amministrato dalla Banca mondiale, è il più grande finanziatore di progetti per la tutela dell'ambiente. Il Fondo ha il compito di assistere i PVS attraverso contributi a progetti per uno sviluppo sostenibile. Nel 2010 il GEF ha finanziato 202 progetti per un ammontare di 552,4 milioni di dollari, che hanno generato cofinanziamenti per ulteriori 2,5 miliardi di dollari. L'Italia è stata fra i più forti sostenitori del GEF fin dalla sua adesione (nel 1994) e la sua quota di contribuzione si è mantenuta stabile negli anni intorno al 4,39% del capitale sottoscritto. Sono terminati nel maggio 2010 i negoziati per la V ricostituzione del Fondo (2010-2014): con 3,5 miliardi di nuovi contributi, l'ammontare totale di risorse per il GEF è salito a 4,25 miliardi di dollari. L'Italia ha annunciato un contributo di 92 milioni di dollari che, seppure lievemente superiore al precedente, fa scendere la sua quota di partecipazione al 3,64%.

c) il Fondo africano di sviluppo (AfDF), cui sono destinati 319.794.689 euro relativi alla undicesima e dodicesima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2007 e nel 2010. L'importo stanziato dalla lett. c) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al AfDF -, ma la quota di 72,7 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2013.

La Banca Africana (AfDB), nata nel 1964, opera attraverso prestiti a valere sul capitale ordinario a condizioni quasi di mercato. Il Fondo africano di sviluppo (AfDF) è stato creato nel 1972 al fine di ridurre la povertà nella regione africana tramite il miglioramento della produttività, la crescita economica e lo sviluppo del capitale umano. Analogamente a quanto avviene per l'IDA, l'AfDF è lo sportello della Banca africana che finanzia a condizioni agevolate progetti a favore dei Paesi più poveri (quasi tutti nell'Africa sub-sahariana) che non hanno la possibilità di accedere ai prestiti ordinari della Banca. Oltre ai prestiti, il Fondo concede poi risorse a dono, che finanziano operazioni di assistenza tecnica, interventi nel settore sociale e nei Paesi che escono da conflitti armati. Le risorse dell'AfDF provengono dai contributi dei Paesi donatori, appartenenti per la maggior parte all'OCSE. Nel 2010 il Fondo ha approvato operazioni per 1,46 miliardi di unità di conto, in diminuzione rispetto ai 2,43 miliardi del 2009.

d) il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), cui sono destinati 127.571.798 euro relativi alla nona (AsDF X) e alla decima (AsDF XI) ricostituzione del Fondo<sup>10</sup>. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2008 e nel 2012. L'importo stanziato dalla lett. d) del comma 2 è in arretrato per una quota pari a 59,6 milioni di euro.

La Banca asiatica di sviluppo (AsDB), con sede a Manila, è un'istituzione finanziaria che ha la missione di assistere i paesi membri in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico. Nel 1974 è stato creato il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), che interviene nei paesi più poveri della regione, con risorse a dono e prestiti a condizioni agevolate. Vi sono inoltre altri sei fondi speciali e un organo ausiliario; il principale è il Fondo Speciale per l'Assistenza Tecnica, gli altri sono: il Fondo speciale per il Giappone, il Fondo per la risposta ai disastri nel Pacifico asiatico (il Fondo *tsunami*), il Fondo per il terremoto in Pakistan, il Fondo per la cooperazione e l'integrazione regionale ed il Fondo per il cambiamento climatico. L'organo ausiliario è l'Istituto per la Banca asiatica di sviluppo, con sede a Tokio, con compiti ausiliari nella messa a punto di strategie soprattutto rivolte al settore sociale ed alla formazione.

e) il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Agenzia specializzata del sistema dell'ONU - insieme alla FAO ed al PAM (Programma alimentare mondiale) fa parte del "polo romano" delle Nazioni Unite - cui sono destinati 58 milioni di euro relativi alla nona ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che l'Italia intende confermarsi, anche in considerazione della sede dell'IFAD nel nostro Paese, quale secondo contributore del Fondo (dopo gli USA): la somma di 58 milioni sarà erogata dal 2013 al 2015.

L'IFAD è un'istituzione finanziaria al servizio della "povertà rurale", con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo a condizioni altamente agevolate e si basa su risorse fornite da donatori bilaterali e multilaterali, ma anche in parte dagli stessi paesi beneficiari. Attualmente sono membri dell'IFAD 168 paesi, suddivisi in tre "liste" a seconda che siano membri dell'OCSE, dell'OPEC o paesi in via di sviluppo. Nel corso

---

<sup>10</sup> Giova ricordare che la numerazione dei negoziati di ricostituzione del Fondo in esame parte da zero, pertanto la nona ricostituzione corrisponde all'AsDF X e così via.

del 2010 l'IFAD ha approvato nuovi prestiti e doni per 854,8 milioni di dollari, rispetto al 712,2 del 2009.

f) il Fondo speciale per lo sviluppo (SDF) della Banca di sviluppo dei Caraibi, cui sono destinati 4.753.000 euro relativi alla settima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che gli impegni dell'Italia nei confronti del SDF, pari a 4,8 milioni di euro nel periodo 2009-2012, sono da considerare già scaduti, e la norma in commento dovrebbe render possibile il pagamento entro il 2013.

La Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) è un'istituzione finanziaria regionale operativa dal 1970, con sede nell'isola di Barbados. Scopo della Banca è di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile dei paesi membri della regione caraibica e di promuovere la cooperazione economica e l'integrazione regionale, con particolare attenzione agli stati meno sviluppati. La Banca conta 26 paesi membri e l'Italia è uno dei cinque membri non regionali. La Banca fornisce assistenza altamente agevolata ai paesi più poveri tra i suoi membri tramite il Fondo Speciale di Sviluppo. I Paesi membri della Banca contribuiscono al Fondo in maniera proporzionata alla loro partecipazione alla Banca stessa; del Fondo fanno parte anche paesi non membri della Banca. I maggiori contributori del Fondo sono i membri non regionali (Italia, Francia, Germania, Canada e Cina).

## Articolo 2, comma 14

L'articolo 2, comma 14, del disegno di legge di stabilità autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 al fine di consentire l'attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010<sup>11</sup>.

Come precisato nella relazione tecnica, l'autorizzazione di spesa è volta a rifinanziare gli oneri correlati all'articolo 11 del citato decreto legislativo per l'attuazione di programmi di monitoraggio, come definiti a livello comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

Si ricorda che il D. Lgs. n. 190 del 2010 ha dato attuazione alla direttiva 2008/56/CE che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, cd. "*direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino*", volta a definire principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare le proprie specifiche strategie per raggiungere - entro il 2020 - un buono stato ecologico delle acque marine. L'attuazione di tale direttiva era prevista dalla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), all'allegato B.

Conseguentemente, ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto legislativo n. 190, il Ministero dell'ambiente definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio tenendo conto degli elementi contenuti negli allegati III (elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti) e V (elementi da considerare nella definizione dei programmi di monitoraggio) e delle attività di monitoraggio effettuate da altri ministeri e autorità competenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11, l'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.

In base all'articolo 12 del decreto, il Ministero dell'ambiente è, altresì, tenuto ad elaborare, per ogni regione o sottoregione marina interessata, programmi di misure concrete volti a conseguire o mantenere un buono stato ambientale nelle acque in questione, integrandole anche con la vigente legislazione comunitaria e facendo altresì riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attività condotti nell'ambito di accordi internazionali. Tali accordi vengono, pertanto, richiamati nella premessa allo stesso D.Lgs e sono:

- la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS - Montego Bay), ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
- la Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30;
- la Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione di Barcellona del 1976, i cui atti sono stati ratificati con legge 27 maggio 1999, n. 175, recante appunto "*Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione*

---

<sup>11</sup> D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, *Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino*, pubblicato nella G. U. 18 novembre 2010, n. 270.



*per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995”.*

Si ricorda che in allegato all'Atto finale della Conferenza di Barcellona del giugno 1995, figura una risoluzione sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino mediterraneo, la quale a sua volta reca due appendici: la prima, concernente il Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (cosiddetto PAM fase 2), e la seconda, riguardante i settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino mediterraneo.

Il Piano d'azione per il Mediterraneo venne approvato a Barcellona già nel 1975, con lo scopo di salvaguardare l'ambiente e promuovere lo sviluppo. Il quadro giuridico in cui si inserisce il PAM è costituito dalla Convenzione di Barcellona del 1976, come revisionata nel 1995, nonché da sei Protocolli su specifici aspetti della protezione ambientale del Mediterraneo:

- il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi (Barcellona, 1976);
- il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo causato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica (Barcellona, 1976);
- il Protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo (Ginevra, 1982);
- il Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del sottosuolo (Madrid, 1994);
- il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dal movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi, nonché sul loro smaltimento (Smirne, 1996).

La Conferenza dei plenipotenziari del 1995 approvò inoltre due strumenti di emendamento, relativi il primo alla Convenzione di Barcellona del 1976, e il secondo al Protocollo, adottato contestualmente, sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi

Infine, la Conferenza dei plenipotenziari del 1995 ha adottato un nuovo Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo, sostituendo il precedente Protocollo adottato a Ginevra il 3 aprile 1982.

## **Articolo 2, commi 39 e 40**

*(Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia)*

**Il comma 39, introdotto durante l'esame in sede referente presso la Camera**, prevede il finanziamento di 2,3 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Si segnala che l'ultimo rifinanziamento – per il triennio 2010-2012 - della legge richiamata è intervenuto con l'art. 2, comma 250 della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191).

La legge 21 marzo 2001, n. 72<sup>12</sup> ha disposto una serie di misure a favore delle attività a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Tra le attività sostenute dalla legge, si segnalano: l'organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio; l'istituzione e il potenziamento di centri di documentazione dedicati alle vicende dei profughi giuliano-dalmati; le iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, della storia e della cultura giuliano-dalmata nelle sue diverse forme di espressione.

Il finanziamento è iscritto presso un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ed utilizzato mediante una convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa consultazione con associazioni e centri culturali finalizzate allo studio e alla ricerca sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia.

**Il comma 40**, parimenti introdotto durante l'esame in sede referente, dispone invece il finanziamento di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia. Si ricorda, a tale proposito, che il corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri (cap. 4544/Esteri) non recherebbe nel ddl di bilancio nessuno stanziamento (nella legge di bilancio per il 2012 tale importo ammontava a 3,5 milioni di euro).

La legge n. 73/2001<sup>13</sup> - in continuità con le previsioni originariamente introdotte dall'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19<sup>14</sup> - provvede a finanziare la realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione

---

<sup>12</sup> Recante *“Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia”*.

<sup>13</sup> Recante *“Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”*.

<sup>14</sup> Recante *“Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe”*.

nonché, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.

Lo stanziamento è utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni.

**Articolo 3, commi 14-17**  
*(Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie)*

I **commi da 14 a 17 dell'articolo 3** introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,05%, sulle seguenti operazioni:

- compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- operazioni sui cosiddetti "strumenti derivati" nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguate.

Si ricorda preliminarmente che un'imposta sulle transazioni finanziarie era già prevista nel nostro ordinamento prima del 2007 ed era applicata su ciascuna operazione di borsa nella misura dell'1,4 per mille. Dopo alcune modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 435 del 1997, l'imposta era stata definitivamente cancellata dall'ordinamento con il decreto legge n. 248 del 2007.

Successivamente, l'articolo 19 del decreto-legge n.201 del 2011 è intervenuto in materia di tassazione delle attività finanziaria, in primo luogo modificando - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - l'aliquota dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l'imposta, al fine di includervi anche i prodotti e gli strumenti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito - ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari - per i quali viene prevista un'imposta su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013, calcolati in base al valore di mercato o, in mancanza, a quello "nominale o di rimborso" degli investimenti. Per effetto delle precisazioni operate dal decreto-legge n. 16 del 2012, l'imposta di bollo proporzionale colpisce anche i c.d. "conto deposito", bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81. Il medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ed un'imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello "scudo fiscale".

Si ricorda inoltre che le mozioni n. 1-00800 e n. 1-00822 (approvate il 18 gennaio 2012) e le mozioni n. 1-00817, n. 1-00848, n. 1-00849, n. 1-00850, n. 1-00851, n. 1-00852, n. 1-00853 e n. 1-00854 (approvate il 7 febbraio 2012) hanno impegnato il Governo a esprimere il proprio consenso all'applicazione di una tassazione sulle transazioni finanziarie a livello di Unione europea o di Eurozona e a collaborare con le istituzioni europee e con gli altri Governi già favorevoli.

In ambito europeo, la Commissione europea aveva già presentato il 28 settembre 2011 una proposta di direttiva (COM(2011)594) volta ad introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea. Tale proposta è stata superata in occasione del Consiglio ECOFIN del 9 ottobre 2012, che ha preso atto che esistono le condizioni per procedere alla presentazione di una proposta di

cooperazione rafforzata relativa all'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie: infatti, sette Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Francia, Austria, Portogallo e Slovenia) l'hanno già richiesta, tramite una lettera, alla Commissione europea, e altri quattro Stati (Italia, Spagna Estonia e Slovacchia) hanno dichiarato che lo faranno a breve. È stato così superato il numero minimo di nove Paesi richiesto dall'art. 20 del Trattato sull'Unione europea per poter attivare una cooperazione rafforzata. L'autorizzazione a procedere alla cooperazione dovrà essere approvata dal Consiglio dell'UE a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

*Occorrerà pertanto verificare la compatibilità tra la norma in commento e la futura proposta di cooperazione rafforzata.*

In particolare, ai sensi del **comma 14**, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio italiano è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione.

La base imponibile è costituita dal valore oggetto della transazione.

L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.

Sono invece escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

Ai sensi del successivo **comma 15**, sono soggette, al momento della conclusione, alla medesima imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento calcolata sul valore nozionale di riferimento del contratto le operazioni su strumenti finanziari derivati diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *j*), vale a dire contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti o merci, variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali, nonché qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure (comma 1-bis, lettera d)).

Il **comma 16** definisce le procedure di versamento dell'imposta: in primo luogo viene chiarito che l'imposta è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni, mentre sono esclusi i soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (controparti centrali).

L'imposta è quindi versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (ai sensi dell'articolo 18 del TUF), nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (tra i quali, la relazione illustrativa cita, a titolo di esempio, i notai). Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente.

Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

In caso di mancato pagamento dell'imposta, l'operazione è nulla.

Infine, il **comma 17** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione dell'imposta.

## 6. INTERVENTI PREVISTI DALLE TABELLE ALLEGATE AL DDL DI STABILITÀ

Nelle tabelle del disegno di legge di stabilità compaiono una serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione degli esteri. In particolare, le singole Tabelle recano:

**Tabella A** Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente:

Nella Tabella A erano previsti con riferimento al MAE **accantonamenti di 31,35 mln di euro per il 2013, nonché di 29,65 mln per il 2014 e di 30,48 mln di euro per il 2015**, che, come chiarisce la relazione introduttiva al ddl di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista approvazione di numerosi disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di Accordi internazionali – molti dei quali vengono esplicitamente richiamati - e, in parte minore, agli oneri per la messa in atto di interventi diversi, quali l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione dei diritti umani, il cui disegno di legge, approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Camera.

**A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, tali accantonamenti sono ridotti di 5,8 mln di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 per il finanziamento di interventi per gli esuli italiani da Slovenia e Croazia (pari a 2,3 milioni di euro) e di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia (pari a 3,5 milioni di euro) recati dall'art. 2, commi 39-40 del ddl stabilità. Pertanto, gli accantonamenti risultano ora pari a 25,55 milioni di euro per il 2013; 23,85 per il 2014; 24,68 per il 2015.**

**Tabella B** Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale:

Nella Tabella B non compariva alcun accantonamento a favore del MAE per il triennio 2013-2015. Tuttavia, **a seguito di modifiche<sup>15</sup> al ddl di stabilità introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera**, l'accantonamento relativo al MAE è così aumentato:

2013: +11,8 milioni di euro;

2014: + 11,6 milioni di euro;

2015: + 34,7 milioni di euro.

La **variazione in aumento** è da mettere in relazione allo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento Camera, che ha determinato il venir meno, nel testo del disegno di legge in esame, della norma relativa alla ristrutturazione del quartier generale della NATO a Bruxelles (ex comma 15 dell'articolo 8), i cui risparmi di spesa sono stati reiscritti nella Tabella B, quale accantonamento da destinarsi alla

---

<sup>15</sup> Emendamento tecnico del Governo (tab.A20).

copertura finanziaria degli oneri del disegno di legge contenente la norma stralciata (A.C. 5534-*decies*).

**Tabella C** Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità:

Nella Tabella C vengono disposte per il triennio 2013-2015 - rispetto al ddl di bilancio – le seguenti **variazioni** relative a capitoli di interesse degli Affari esteri.

(milioni di euro)

<b>CAPITOLO/I</b>	<b>2013</b>	2014	2015
Capp. 2150, 2152-2153, 2160-2161, 2164-2166 e 2168-2170 Esteri e capp. 2180-2184 e 2195 Esteri - ( <i>Cooperazione a dono</i> ):			
Ddl di bilancio:	<b>129,9</b>	114,6	113,1
Variazioni:	<b>98,7</b>	-	-1,264
Ddl di stabilità:	<b>228,6</b>	114,6	111,8

Nella Tabella C si trovano poi le seguenti altre appostazioni, prive di variazioni rispetto al ddl di bilancio 2013, relative al Ministero degli Affari esteri:

(milioni di euro)

<b>CAPITOLO/I</b>	<b>2013</b>	2014	2015
Capp. 7168- e 7169 - Esteri ( <i>Spese per suppellettili, materiale librario e sviluppo del sistema informativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo</i> )	<b>0,404</b>	0,355	0,350
Cap. 3751 - Esteri, ( <i>Contributo all'Istituto italo-latinoamericano</i> ) <sup>16</sup>	<b>2,037</b>	2,019	1,990
Capp. 4543 e 4545 - Esteri, ( <i>Iniziative culturali per la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia</i> ) <sup>17</sup>	<b>1,374</b>	1,266	1,249
Cap. 3399 - Esteri, ( <i>Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù</i> ) <sup>18</sup>	<b>0,241</b>	0,239	0,236
Cap. 1163 - Esteri, ( <i>Contributi ad enti e altri organismi</i> ) <sup>19</sup>	<b>1,457</b>	1,442	1,410

<sup>16</sup> Legge n. 794/1966, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1 luglio 1966.

<sup>17</sup> Legge n. 960/ 1982, Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

<sup>18</sup> Legge n. 140/1980.



Inoltre, la Tabella C reca, con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, lo stanziamento triennale per il già citato **cap. 7256**<sup>20</sup>, limitatamente alla quota ascrivibile alla legge 137/2001: il ddl di stabilità **riduce lo stanziamento** di 270.000 euro per il 2013, di 417.000 euro per il 2014 e di 290.000 euro per il 2015: per la parte ascrivibile alla legge 137/2001 il capitolo risulta quindi, nel ddl di stabilità, dotato di **4,374 mln per il 2013**, di 5,068 mln per il 2014 e di 5,117 mln per il 2015.

Vale ancora la pena di segnalare che, a proposito della Tabella C, l'art. 1, comma 166, della legge di stabilità per il 2011 (L. 220/2010), recependo quanto già previsto dall'art. 52, comma 1, della sopra citata legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), ha disposto che le voci in precedenza presenti in Tabella C, ma concernenti spese obbligatorie, fossero rimosse dalla Tabella, limitandosi a riportarle nel ddl di bilancio.

Per quanto il Ministero degli Affari esteri, si tratta dei seguenti capitoli:

**cap. 2201-Esteri**, (*Riordino dell'Istituto agronomico per l'oltremare*)<sup>21</sup> – **1,944 mln di euro per il 2013**;

**cap. 3421 - Esteri**, (*Contributo volontario all'AIEA*)<sup>22</sup> – **3,137 mln di euro per il 2013**;

**cap. 3425-Esteri**,<sup>23</sup> (*Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea*) – **18,894 mln di euro per il 2013**;

**cap. 3105 –Esteri**, (*Contributi ad associazioni ed enti che operano a favore delle collettività italiane all'estero*)<sup>24</sup> – **0,5 mln di euro per il 2013**.

**Tabella E Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali**<sup>25</sup>:

Nella Tabella in questione viene anzitutto registrato il rifinanziamento per il solo 2015 – che è anche l'anno terminale dello stanziamento - a carico del già

<sup>19</sup> Il capitolo 1163 è stato finanziato, nel ddl di bilancio, in base alle previsioni dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448).

<sup>20</sup> Una parte dei fondi del quale riguardano, in base alla legge 137/2001, indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti in territori della ex Jugoslavia prima soggetti alla sovranità italiana.

<sup>21</sup> Legge n. 1612/1962, Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze.

<sup>22</sup> Legge n. 91/2005, Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

<sup>23</sup> Ex cap. 4534 - Legge n. 299/1998, Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

<sup>24</sup> DPR n. 200/1967, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

<sup>25</sup> La Tabella E riporta anche eventuali rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni. Inoltre, gli stanziamenti comprendono le riduzioni alle dotazioni finanziarie rimodulabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012, riportate nell'elenco 1 del disegno di legge di stabilità: per quanto concerne gli affari esteri tali riduzioni, interamente predeterminate per legge, sono a carico del Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nella misura di 1.264.000 euro per il 2013 e per il 2015.

citato capitolo 7493<sup>26</sup> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: lo stanziamento complessivo risultante - tenendo conto sia delle precedenti allocazioni di fondi che delle rimodulazioni operate appunto in Tabella E - è per il cap. 7493<sup>27</sup> di **5.500 mln di euro per ciascuna annualità del triennio 2013-2015**<sup>28</sup>.

La Tabella E registra inoltre stanziamenti collegati a interventi connessi al **Trattato di amicizia italo-libico del 30 agosto 2008**, autorizzato alla ratifica con legge n. 7 del 2009. Tenendo presente che l'anno terminale dello stanziamento è il 2028, e che il cap. 7800 di cui appresso presenta residui di stanziamento pari a 180 milioni di euro, si tratta in dettaglio di quanto riportato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

Capitolo	2013	2014	2015	2016 e seguenti
7800/Infrastrutture e Trasporti (progetti di cooperazione nelle infrastrutture)	<b>180</b>	180	180	2.340

Infine, la **Tabella E** registra uno stanziamento per l'attuazione di impegni dettati dal comma 373, articolo 2, della legge finanziaria 2008, collegati al perseguimento degli **Obiettivi di sviluppo del Millennio** delle Nazioni Unite, nonché alla **cancellazione del debito dei Paesi più poveri**: a tale scopo si registra, a carico del cap. 7182<sup>29</sup>/Economia e Finanze, un'allocazione di **50 milioni per ciascuna delle annualità del triennio 2013-2015**, con prosecuzione dello stanziamento, nella misura di 1.684 milioni, per l'esercizio finanziario 2016 e successivi (anno terminale è il 2049).

<sup>26</sup> Fondo per l'adeguamento dell'ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario.

<sup>27</sup> Si segnala anche che a carico del cap. 7493 in oggetto, l'Allegato 2 del ddl di stabilità 2013 evidenzia residui di stanziamento pari a 5.524,3 mln di euro, nonché giacenze di tesoreria che ammontano a 24.522,7 mln di euro.

<sup>28</sup> L'importo di 5.500 milioni per il 2015 risulta interamente da rifinanziamento.

<sup>29</sup> Il capitolo presenta altresì residui di stanziamento pari a 38 milioni di euro.



## Ultimi dossier del Servizio Studi

396	Schede di lettura	A.S. n. 3520 Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale
397/1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. I - Le novelle
397/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. II - Schede di lettura
398	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 71-355-399-1119-1283-B "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"
399	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 3508, 1355 e 1515 Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori Note di lettura ed elementi di diritto comparato
400	Schede di lettura	Disegni di legge A.S. n. 3256 e connessi Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia e A.S. n. 3366-A Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole
401	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3549 Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici
402	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3556 Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale
403	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3542 Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali
404	Dossier	Il riordino delle Province A.S. n. 3558, Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, in materia di Province e Città metropolitane Edizione provvisoria
405	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3570 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012
406	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 601-711-1171-1198-B "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".